



Proposta di legge recante:

“Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica in Calabria. Indirizzi per la toponomastica di genere.”

Il Consigliere regionale

Filippo Mancuso

Proposta di legge recante: “Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica in Calabria. Indirizzi per la toponomastica di genere.”

Relazione illustrativa

La toponomastica (il termine deriva dal greco *topòs*, "luogo", e *ònoma*, "nome") è la scienza che studia la denominazione delle aree destinate alla pubblica circolazione (vie, viali, piazze, larghi, giardini, et c.). Le ragioni che conducono all'attribuzione di un nome, anziché di un semplice numero, alle aree suddette sono, soprattutto, di ordine geografico, storico, culturale e sociale. E' essenzialmente da tali ragioni che, infatti, scaturisce l'esigenza di tramandare nel tempo la memoria di determinati luoghi, persone o eventi, ritenuti particolarmente significativi dalla collettività. La toponomastica, dunque, è parte integrante dell'ambiente in cui viviamo: i nomi di luogo ci accompagnano negli spostamenti su grande e piccola scala, nelle strade di una città, nelle passeggiate in campagna, nelle escursioni attraverso sentieri di montagna

Ci sono vari modi per "leggere" un territorio e per essere guidati alla scoperta della sua storia, uno di questi si rifà alla toponomastica ossia lo studio dei nomi di luogo, così come si sono formati dal punto di vista linguistico, storico o geografico.

In questi ultimi anni, i toponimi sono oggetto di ricerca da parte di molti studiosi, tutti accomunati dal tentativo di preservarne l'uso o almeno la memoria. Profonde modificazioni, dovute all'abbandono delle campagne, all'urbanizzazione e all'industrializzazione, infatti, fanno correre il rischio che essi siano cancellati con la stessa velocità con la quale muta il territorio.

Il pericolo è che, non potendoli conservare in uno scrigno, scompaiano col passare del tempo e laddove essi non siano più utilizzati se ne perda addirittura traccia quantunque siano giunti fino a noi, da generazione in generazione.

Un ulteriore motivo che spinge molti studiosi al recupero della toponomastica antica è dato dal fatto che un'attenta indagine, la quale non può prescindere da una buona conoscenza della realtà indagata, permette anche la comprensione e l'esatta interpretazione dei nomi di luogo e del loro divenire. Da qui la necessità di mettere in campo una gestione culturalmente corretta del nostro patrimonio toponomastico, bene culturale immateriale, da valorizzare.

Sotto il profilo giuridico, le competenze in materia di denominazione di nuove strade o piazze pubbliche, secondo quanto dispone l'art. 10 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), sono prettamente comunali, e ciò laddove si consideri che il Comune è l'Ente territoriale di base, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 3, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)). Alla scelta di attribuire un determinato nome, anziché un altro, non può che essere attribuita natura politica, sottratta, come tale, al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Ad ogni modo, la materia è regolata dalle seguenti specifiche disposizioni normative.

L'art. 1 L. 23 giugno 1927, n. 1188 (Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei) dispone che l'attribuzione della denominazione a nuove strade e piazze pubbliche da parte dei Comuni è subordinata all'autorizzazione del Prefetto - che, rappresentando il Governo

nell'ambito della provincia, è ritenuto l'organo più idoneo a conciliare le istanze delle collettività locali con l'interesse generale - udito il parere della Deputazione di Storia Patria o, ove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione. Più precisamente, l'amministrazione comunale deve presentare una richiesta al Prefetto, allegando la delibera della Giunta, concernente l'oggetto della richiesta stessa, la planimetria dell'area territoriale interessata ed il curriculum vitae della persona alla quale si intende dedicare l'area. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 5 e 6 della normativa citata, nessuna strada o piazza può essere intestata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni; tale disposizione non si applica, tuttavia, ai caduti di guerra o per causa nazionale, mentre al Ministro dell'Interno è, in ogni caso, conferita la facoltà di consentire la deroga al divieto di cui sopra, quando si tratti di persone che abbiano riportato benemerienze dalla Nazione. Il sempre più frequente ricorso alla deroga ha indotto il Ministero dell'Interno a delegare ai Prefetti, a decorrere dal 1^a gennaio 1993, la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno dieci anni, e ciò sulla base della ben diversa considerazione che tali autorizzazioni implicherebbero, prevalentemente, valutazioni rientranti nella competenza dell'autorità prefettizia quale responsabile, a livello provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 13 L. 1^a aprile 1981, n. 121 (Circolare 29 settembre 1992, n. 18). Pertanto, da tale data, i Prefetti provvedono direttamente a concedere la deroga al divieto di cui all'art. 4 L. 23 giugno 1927, n. 1188: circostanza che ha reso, certamente, più semplice e veloce il relativo iter procedimentale. Ai Prefetti è, comunque, riconosciuta la possibilità di sottoporre all'attenzione del Ministero dell'Interno, ai fini della decisione definitiva, i casi in cui, per fondati motivi di ordine pubblico, non ritengano di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 (Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali), convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473, e 7 D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per il mutamento del nome di strade o piazze comunali preesistenti, oltre al parere della Deputazione di Storia Patria - o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della Regione - è necessaria anche la previa approvazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per il tramite delle Soprintendenze Regionali. Inoltre, nelle ipotesi in cui la determinazione comunale riguardi la modifica della denominazione di una strada urbana con l'attribuzione del nome di una persona deceduta da meno di dieci anni, è necessaria, a pena di illegittimità, non solo l'approvazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali ma anche l'autorizzazione prefettizia. Secondo quanto dispone, inoltre, l'art. 41, commi 1 e 2, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), in caso di cambiamento di denominazione di un'area di circolazione, deve essere indicata anche la denominazione precedente, mentre nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. La Circolare 10 febbraio 1996 n. 4 del Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso che i Comuni procedano alla variazione della denominazione delle aree di circolazione in base ad effettive necessità e dopo un'approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze, dal momento che il ricorso generalizzato e frequente alla variazione dei toponimi esistenti può essere fonte di disagi non solo per i cittadini, costretti a provvedere all'aggiornamento di vari documenti (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, etc.), ma anche per gli uffici pubblici, in relazione ai necessari aggiornamenti dello schedario del servizio anagrafico, dello stradario e del piano topografico ed ecografico nonché agli aggiornamenti nel settore postale ed in quello dei registri immobiliari e del catasto. In ogni caso, i procedimenti disciplinati, rispettivamente, dall'art. 2 della Legge n. 473 del 1925 e dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 1188 del 1927 debbono ritenersi tendenzialmente autonomi, in quanto finalizzati a soddisfare distinti interessi pubblici. In particolare: - la Soprintendenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 473 del 1925, in sede di valutazione dell'istanza

di soppressione totale o parziale di un toponimo stradale, deve valutare complessivamente le esigenze della tradizione storica e della cultura delle popolazioni e dei luoghi, di cui il toponimo costituisce espressione, anche in relazione a quello diverso che si intenda attribuire; - il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 1188 del 1927, nel valutare se sussistano casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione, e scomparse da meno di dieci anni, deve effettuare una ponderata ed equilibrata valutazione degli interessi in conflitto e delle esigenze di ordine pubblico. La Soprintendenza, dunque, è competente a valutare ogni questione attinente alla modifica della toponomastica, mentre il Ministero dell'Interno è competente a valutare se una nuova strada possa essere intitolata ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni. I due procedimenti, tuttavia, sono destinati ad intersecarsi allorché la proposta di intitolazione di un tratto stradale, ad un tempo, si riferisca ad un personaggio scomparso da meno di dieci anni, in sostituzione (totale o parziale) di un precedente toponimo. In tal caso, la giurisprudenza amministrativa è dell'avviso che la Soprintendenza possa esprimere il proprio parere valutando, sotto tutti gli aspetti di ordine storico e culturale, anche se sia il caso di sostituire un toponimo antico con l'intitolazione ad un personaggio illustre e scomparso di recente. Le norme in materia di toponomastica, infine, debbono essere sistematicamente lette con quelle che disciplinano la segnaletica stradale di localizzazione territoriale. Occorre richiamare, al riguardo, che l'art. 125 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) ha previsto la possibilità di realizzare, nelle zone ufficialmente bilingui, la segnaletica stradale in più lingue, escludendo implicitamente la possibilità dell'uso dei dialetti.

Tutto ciò premesso, l'intervento legislativo vuole fare riflettere sul fatto che per troppo tempo sia stata trascurata la rilevanza della toponomastica di genere.

Si ravvisano, anche in dottrina, poche trattazioni dell'argomento. Di recente, alcuni progetti europei hanno richiamato l'urgenza di intervenire su questo tema e hanno stimolato una concreta attività in questo ambito.

Un progetto importante, realizzato nel 2021, si intitola Mapping Diversity ed è reperibile all'indirizzo: <https://mappingdiversity.eu/>. Lo studio è stato portato avanti con il contributo di OBC *Transeuropa* e *Sheldon.studio* per EDJNet, la rete di testate indipendenti e di unità di data journalism, che ha avuto come obiettivo quello di mappare le strade italiane. Una nuova indagine ha allargato il raggio di analisi all'Europa. Tale studio ha permesso di scoprire che, fra le più grandi città europee, le strade intitolate alle donne rappresentano solo il 9 per cento su un totale di 52.704 strade intitolate a persone. Lo squilibrio, negli ultimi tre/ cinque anni, ha iniziato gradualmente a ridursi, ma i progressi sono ancora troppo lenti. A questo ritmo, ci vorrebbero secoli per colmare il divario! Condotta dallo European Data Journalism Network, questa ricerca ha esaminato 145.933 strade di 30 grandi città europee, in 17 diversi Paesi membri dell'UE o candidati all'adesione. Singolare è che nella città con minor divario, Stoccolma, le strade intitolate a uomini rappresentano ancora più dell'80 per cento dell'insieme, dato che le strade intitolate a donne 1 rappresentano solo il 19,5% del totale. La capitale svedese è seguita da Copenaghen con il 13,4%, Berlino con il 12,1%. Al fondo della classifica, Atene col 4,5%, Praga con il 4,3% e Debrecen con il 2,7%, mentre per l'Italia solo città come Roma con 7,1%, Milano 5,1%, Torino 5,4%, Palermo 8,1% e Genova 8,2% hanno delle strade intitolate alle donne. Le 30 città prese in considerazione omaggiano 3500 donne singole e di diversa provenienza. Un fenomeno che trova antichi pregiudizi e stereotipi nei confronti delle donne, escluse da alcuni ambiti, che, per secoli, sono rimasti appannaggio maschile. Si pensi che intorno agli anni Sessanta, le donne iscritte all'Albo degli Avvocati in Italia erano meno del 3%. Il modello di donna più virtuosa, sin dal diritto romano, era quello di una donna relegata nella sfera privata, lontana dal mondo esterno, che si prendeva cura soltanto della casa e dei figli. Dagli anni Settanta, però, le donne hanno progressivamente conquistato parecchi spazi della vita pubblica e si sono affermate anche in

settori tipicamente maschili. Con la presente proposta, pertanto, la regione, attraverso la commissione regionale per la toponomastica, detta indirizzi affinché presso i singoli Comuni sia dato risalto anche alle donne, attraverso l'intitolazione di spazi pubblici alle donne, perché, così operando, si restituirebbe quella identità troppo spesso silente a moltissime donne. Non importa a quale settore di studio appartengano, ma la forza delle loro azioni ha cambiato i tempi in cui hanno vissuto, lasciando una traccia indelebile. Il legislatore regionale, recependo le istanze di associazioni che si battono per la realizzazione della parità di genere, attraverso il presente testo propone di dettare indirizzi per la toponomastica di genere, invertendo una prassi coniugata al maschile; il fine è quello di cercare nuovi spazi e nuovi volti per l'uguaglianza di genere e per trasmettere a tutta la cittadinanza il ricordo e l'esempio delle donne protagoniste della storia, promuovendo a tutto campo una rivisitazione e una riappropriazione dei valori della diversity.

La proposta si compone di 6 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 disciplina le finalità;
- l'art. 2 disciplina la toponomastica;
- l'art. 3 dettaglia le funzioni e i compiti della Regione;
- l'art. 4 dettaglia le funzioni e i compiti dei comuni calabresi;
- l'art. 5 disciplina la Commissione regionale per la toponomastica;
- l'art. 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale. Indirizzi per la toponomastica di genere.”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Disciplina le finalità. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Definisce la toponomastica. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Dettaglia le funzioni e i compiti della Regione. Per le attività ivi previste la Regione si avvale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	//	//	//
4	Dettaglia le funzioni e i compiti dei comuni calabresi. Carattere ordinamentale.			

5	Disciplina la Commissione regionale per la toponomastica. Assenza di oneri perché si riunisce in modalità telematica e non è previsto alcun compenso per i componenti. ,			
6	Prevede la clausola di invarianza finanziaria, data l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica in Calabria. Indirizzi per la toponomastica di genere.”

Art. 1
(*Finalità*)

1. La Regione riconosce la toponomastica come espressione del patrimonio storico - culturale della Calabria e quale elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), promuove, nell’ambito del territorio regionale, anche in collaborazione, previa intesa, con i competenti organi dello Stato e degli enti locali, attività tese:
 - a) alla conoscenza e al recupero della toponomastica storica del proprio territorio, mediante, in particolare, lo studio della documentazione archivistica e cartografica, anche allo scopo di favorire l’acquisizione dei toponimi antichi e autentici già in uso in passato e successivamente obliterati o alterati, mutati o soppressi;
 - b) alla conservazione della toponomastica esistente soprattutto nelle aree soggette ad urbanizzazione e nelle circoscrizioni territoriali dei comuni soggetti ad incorporazione, aggregazione e modifica della denominazione ai sensi della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni);
 - c) alla valorizzazione della toponomastica attraverso l’individuazione di segnaletica omogenea;
 - d) alla individuazione dei cittadini e delle cittadine calabresi particolarmente meritevoli per la loro attività svolta in Italia e nel mondo;
 - e) all’applicazione del principio di pari opportunità nelle nuove intitolazioni nell’ambito della toponomastica di tutti i comuni calabresi.

Art. 2
(*Toponomastica*)

1. Ai fini della presente legge la toponomastica comprende:
 - a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;
 - b) ogni denominazione relativa a luoghi, contesti naturali e monumentali;
 - c) ogni denominazione relativa alle aree di circolazione, come definite dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Art. 3
(*Funzioni e compiti della Regione*)

1. La Regione provvede a favorire e a coordinare la promozione e l’attuazione da parte degli enti locali delle attività previste dall’articolo 1, attraverso:
 - a) l’adozione di indirizzi tesi a garantire il perseguimento di obiettivi comuni e integrati nell’ambito regionale, tra i quali, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 , n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il principio di pari opportunità nelle nuove intitolazioni, reperendo nuovi nomi femminili da assegnare:
 - 1) tra cittadine del comune interessato o calabresi;
 - 2) tra italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con il comune interessato o con la regione;

- 3) tra donne di cultura, di scienza, di qualunque arte o di rilevanza politica o sociale locali, nazionali o internazionali;
- b) l'istituzione, presso il dipartimento regionale competente in materia di cultura:
- 1) dell'archivio della toponomastica calabrese, quale specifica banca dati all'interno del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali, a fini conoscitivi e informativi in favore degli enti locali, degli altri enti pubblici e soggetti privati interessati;
 - d) di un elenco dei cittadini e delle cittadine della Calabria che si siano particolarmente distinti in Italia o all'estero per meriti culturali, artistici, scientifici o imprenditoriali.
- c): l'organizzazione di convegni, attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazione e ogni altra attività finalizzata alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione della toponomastica;
- d) . la eventuale concessione di contributi.
2. La Regione provvede alle attività di cui al presente articolo senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1.I Comuni, singoli o associati, oltre a promuovere ed attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di cui all'articolo 1, effettuano, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ricognizione della toponomastica relativa al proprio territorio e trasmettono al dipartimento regionale competente in materia di cultura il relativo elenco, nonché ogni variazione della toponomastica esistente entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Art. 5

(Commissione regionale per la toponomastica)

1. È istituita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la toponomastica, quale organo di consulenza e assistenza tecnico – scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali per il raggiungimento delle finalità della presente legge. La Commissione esercita i seguenti compiti:

- a) definisce i criteri metodologici e scientifici per l'attività di studio e di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'archivio della toponomastica calabrese previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1);
- b) presenta alla Giunta regionale proposte per l'adozione degli indirizzi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e per la promozione e l'attuazione delle attività di pari opportunità nelle intitolazioni;
- c) esprime pareri su eventuali questioni, ad essa sottoposte, inerenti alla toponomastica;
- d) esprime pareri non vincolanti sulla denominazione dei comuni e delle circoscrizioni, ai sensi della l.r. 15/2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 1) in caso di fusione di due o più Comuni contigui, attribuzione al nuovo comune di un toponimo storico il più possibile identificativo delle entità amministrative preesistenti;
 - 2) in caso di costituzione in Comune autonomo di parti del territorio di uno o più Comuni, attribuzione al nuovo comune di un toponimo il più possibile identificativo della zona interessata;

e) esprime, su richiesta dei Comuni, pareri non vincolanti in merito alla denominazione delle borgate e delle frazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) detta indirizzi affinché, nel territorio regionale e in ogni singolo Comune calabrese, le nuove intitolazioni tengano conto del principio di pari opportunità, reperendo nuovi nomi femminili da assegnare:

- 1) tra cittadine reggine o calabresi;
- 2) tra italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con la città;
- 3) tra donne di cultura, di scienza, di qualunque arte o di rilevanza politica o sociale locali, nazionali o internazionali.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La Commissione è composta da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) due esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali, indicati dalle università calabresi;
- c) un dirigente regionale competente in materia di urbanistica;
- e) un dirigente regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;
- f) un rappresentante dell'Unione regionale province della Calabria (UPI);
- g) un rappresentante della sezione regionale calabrese dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- h) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) delegazione Calabria;
- i) un rappresentante della Soprintendenza regionale ai beni culturali della Calabria;
- l) la Presidente della Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e per le pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Commissione si riunisce in modalità telematica e ai componenti della stessa non è corrisposto alcun trattamento economico o rimborso spese.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Filippo Mancuso